

Legge federale sull'imposizione degli utili di persone giuridiche con scopi ideali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2014¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 66a Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili conseguiti da persone giuridiche con scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 26a Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili conseguiti da persone giuridiche con scopi ideali non sono imponibili se non superano un ammontare determinato dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali.

Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

² Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Al riguardo si applica l'ammontare di cui all'articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta.

1 FF 2014 4655

2 RS 642.11

3 RS 642.14

4 RS 642.11

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.